

Circolare e Scadenziario 04 2015

RECUPERO IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

- L'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare volta a fornire chiarimenti sulle modalità di funzionamento del credito per le imposte pagate all'estero, allo scopo di abbattere il contenzioso in materia. Tra gli aspetti chiariti dal documento si segnalano i seguenti:
 - in presenza di convenzioni internazionali, il reddito prodotto all'estero è quello tassato, in base alla convenzione, nel suddetto Stato estero;
 - il reddito d'impresa all'estero è qualsiasi reddito tassato nello stato estero, ivi comprese le royalties o gli interessi, e deve essere assunto al lordo di eventuali oneri.

REATO DI AUTORICICLAGGIO

- La L. n. 186/2014 ha introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio, aumentando la responsabilità amministrativa degli enti collettivi. È infatti punito con la pena della reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tali delitti, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.
- I modelli organizzativi di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che bloccano il coinvolgimento delle società in responsabilità penali del management aziendale, dovranno pertanto adeguarsi al nuovo reato.

MANCATA PRESENTAZIONE DI SCRITTURE CONTABILI

- In caso di perdita di dati contabili per indisponibilità tecniche della memoria informatica, l'amministratore della società può essere punibile solamente per il reato di bancarotta semplice documentale, poiché si è in assenza di altri elementi indicativi di dolo che avrebbero portato al reato più grave di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
- Non è sufficiente la mancata esibizione delle scritture contabili per far scattare il reato se la causa della condotta non è dovuta alla loro distruzione o al loro occultamento.

IVA FORNITURA E POSA DI INFISSI SU MISURA

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di assolvimento dell'Iva sulla fornitura di infissi su misura, in relazione alle limitazioni per i beni significativi previste nell'ambito dell'agevolazione degli interventi di manutenzione delle abitazioni.
- In particolare, ha specificato che l'attività di produzione e installazione di infissi su misura è inquadrabile nel contratto di cessione con posa in opera e, pertanto, esula dall'applicazione del meccanismo del reverse charge.

CONTRADDITTORIO OBBLIGATORIO

- La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha affermato che il questionario con cui sono stati chiesti chiarimenti e documentazione non può mai essere considerato al pari di un contraddittorio, che l'ufficio deve obbligatoriamente instaurare con il contribuente nel caso di incremento patrimoniale.

CONTABILIZZAZIONE DEI FABBRICATI

- Il principio contabile Oic 16 prevede che il fabbricato deve essere contabilizzato separatamente dall'area sottostante; la suddivisione tra area e fabbricato deve essere sempre effettuata nella maniera più oggettiva possibile, anche ricorrendo a stime e deve essere coordinata con la disciplina fiscale.
- A tal fine, quindi, il valore del terreno è pari al maggiore tra il valore di bilancio e il valore corrispondente al 20% del costo complessivo (30% per i fabbricati industriali).

CONTABILIZZAZIONE DELLE LITI FISCALI

- L'area politiche fiscali di Confindustria ha fornito suggerimenti operativi riguardanti le modalità di rilevazione di sanzioni e interessi a chiusura di una procedura di verifica.
- In particolare, le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti e pagati a titolo definitivo a seguito della chiusura di una verifica fiscale o dell'utilizzo di strumenti deflattivi del contenzioso devono essere contabilizzati nella voce E21 del conto economico.

Termini di presentazione delle dichiarazioni e versamenti

Tutti i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Unico 2015 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il modello Unico 2015 cartaceo, per il tramite di un ufficio postale, i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale modello;
- pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Tavola n. 1 Termini di presentazione del Mod. Unico 2015 per l'anno 2014

Soggetti interessati	Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)				
	Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%			
<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche che: <ul style="list-style-type: none"> - pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo; - devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Modello Unico (RT, RM, RW, AC); - devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti. 	30.06.2015	30.09.2015	16.06.2015	16.07.2015⁴			
Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti	Non ammessa						
Società di persone (Unico 2015)							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Soggetti Ires</td> <td>Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Senza obbligo di redazione del bilancio.</td> </tr> </table>					Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.						
	Senza obbligo di redazione del bilancio.						
Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile.	Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2015)¹ .	Entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione ²⁻³ .	Entro i 30 giorni successivi				

Note

1. Per soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
2. Il limite massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il **29.06**. Per gli anni bisestili, la scadenza è il 28.06.
3. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2015, la società deve effettuare i versamenti entro il 16.07.2015.
4. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso.

Comunicazione polivalente delle operazioni IVA (spesometro)

L'art. 21 D.L. n. 78/2010 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600,00, comprensivo dell'Iva. Costituiscono eccezione le operazioni, documentate con fattura, delle attività di cui agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. n. 633/1972 che si sono avvalse della facoltà prevista dall'art. 24, c. 2: tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, erano da comunicare se di importo unitario non inferiore a € 3.600,00. Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria. Le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi **black list**, sono comunicate in separata sezione del modello (quadro BL). Il D.M. Finanze 12.02.2014 ha sancito l'uscita dalla "black list" della Repubblica di San Marino. Pertanto, le operazioni effettuate dal 24.02.2014 non sono più comprese fra quelle da indicare nella comunicazione black list. Il modello di comunicazione polivalente deve essere comunque utilizzato ancora per segnalare all'Amministrazione Finanziaria l'avvenuto assolvimento dell'imposta per gli acquisti di beni presso operatori sanmarinesi mediante il meccanismo del reverse charge.

ELENCO CLIENTI E FORNITORI	Oggetto	Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA mediante il modello polivalente.		
	Ambito soggettivo	Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (esclusi i contribuenti minimi) ¹ .		
	Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da € 258,00 a € 2.065,00. • È prevista la facoltà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. 		
OPERAZIONI INCLUSE	Cessioni di beni	Rese e ricevute dai soggetti passivi.	<ul style="list-style-type: none"> • Imponibili. • Non imponibili. • Esenti. 	Trasmesse in modalità aggregata o analitica (facoltà).
	Prestazioni di servizi	Operazioni con obbligo di fattura.		Senza limiti di importo.
	Limiti di importo	Operazioni senza obbligo di fattura.		Importo pari o superiore a € 3.600,00, al lordo dell'IVA.
	L'emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale determina l'obbligo di comunicazione dell'operazione.			
TERMINI DI INVIO	Presentazione annuale	Contribuenti con liquidazione IVA mensile ² .		10.04 dell'anno successivo.
		Altri contribuenti.		20.04 dell'anno successivo ³ .

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per effetto dell'art. 36, c. 8-bis D.L. n. 179/2012, rientrano tra i soggetti obbligati anche le imprese agricole che fruiscono del regime di esonero di cui all'art. 34, c. 6 D.P.R. n. 633/1972, che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000,00 e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli. 2. La periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, deve essere verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello. 3. 30.04 per operatori finanziari.
-------------	--

Comunicazione polivalente delle operazioni IVA (spesometro) (segue)

OPERAZIONI ESCLUSE	Soggette a bolletta doganale	<ul style="list-style-type: none"> • Importazioni. • Esportazioni dirette. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione.</div> <p>L'obbligo di comunicazione permane per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 D.L. n. 331/1993.</p>	
	Modelli Intra	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat, ossia: <ul style="list-style-type: none"> - cessioni e acquisti intracomunitari di beni; - prestazioni di servizi generiche, territorialmente rilevanti nel paese Ue del committente (compresa l'Italia), purché ivi imponibili. 	
	Oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria	Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria [fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili] .	
	Pagamenti con carte di credito per privati	Operazioni di importo pari o superiore a € 3.600,00 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, non documentate da fattura , qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito , di debito o prepagate.	
	Operazioni finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> • Sono escluse le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972, in quanto già comunicate all'archivio dei rapporti. • Rimangono ancora escluse quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile. • Inoltre, non costituiscono oggetto di comunicazione i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione, nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente. 	
LIMITI DI IMPORTO	<ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo di comunicazione è relativo alle operazioni: <ul style="list-style-type: none"> - senza limite di importo; <input type="checkbox"/> Se documentate da fattura. - di importo pari o superiore a € 3.600,00, al lordo dell'IVA. <input type="checkbox"/> Se non soggette all'obbligo di fatturazione. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • I commercianti ai minuto e le agenzie di viaggio, dalla comunicazione relativa all'anno 2014, devono effettuare la comunicazione senza più fruire dell'esclusione per le operazioni attive per le quali è emessa fattura di importo unitario inferiore a € 3.600,00, al lordo dell'IVA. • Tali operazioni devono essere comunicate senza limiti di importo. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Gli enti pubblici, dalla comunicazione relativa al 2014, sono soggetti all'obbligo.</div>		
	Opzione	<ul style="list-style-type: none"> • La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma: <ul style="list-style-type: none"> - analitica; - ovvero in forma aggregata. 	L'opzione esercitata, tramite il modello, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE	Obbligo della forma analitica	<ul style="list-style-type: none"> • L'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a: <ul style="list-style-type: none"> - acquisti da operatori economici sammarinesi; - acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli; - acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. 	

Bilancio in forma abbreviata

Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata se la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e se nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non ha superato 2 dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a € 4,4 milioni;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a € 8,8 milioni;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando la S.r.l.:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per 2 esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti sopra indicati (art. 2435-bis, c. 1 C.C.).

Dal 25.06.2014 è stato abrogato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, precedentemente previsto nel caso la S.r.l. avesse un capitale sociale pari o superiore a quello minimo stabilito per le S.p.a.; pertanto, le S.r.l. non sono più tenute alla nomina dell'organo di controllo in funzione del requisito del capitale sociale.

SOGGETTI	Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.	Che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).									
DOCUMENTI	Stato patrimoniale	<ul style="list-style-type: none"> • Devono essere indicate solo le voci con: <ul style="list-style-type: none"> - lettere maiuscole; - numeri romani. • Sono possibili alcuni raggruppamenti. 									
	Conto economico	<ul style="list-style-type: none"> • Le seguenti voci possono essere tra loro raggruppate: <ul style="list-style-type: none"> - voci A2 e A3; voci B9(c), B9(d), B9(e); voci B10(a), B10(b); B10(c); voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c); voci D19(a), D19(b), D19(c). • Nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti. 									
	Nota integrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Sono omesse le voci di cui ai nn.: <ul style="list-style-type: none"> - 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 C.C.; - 10 dell'art. 2426 C.C.; - 1, c. 1 dell'art. 2427-bis C.C. • Le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 C.C. sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Può essere limitata l'informativa richiesta ai nn. 22-bis e 22-ter dell'art. 2427 C.C. </div>									
	Relazione gestione	Esonero	Purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. siano indicate in nota integrativa.								
LIMITI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descrizione</th> <th style="width: 40%;">Valori di bilancio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totale attivo stato patrimoniale</td> <td style="text-align: right;">€ 4.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>Totale ricavi delle vendite e prestazioni</td> <td style="text-align: right;">€ 8.800.000,00</td> </tr> <tr> <td>N. dipendenti occupati in media nell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione	Valori di bilancio	Totale attivo stato patrimoniale	€ 4.400.000,00	Totale ricavi delle vendite e prestazioni	€ 8.800.000,00	N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50
Descrizione	Valori di bilancio										
Totale attivo stato patrimoniale	€ 4.400.000,00										
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	€ 8.800.000,00										
N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50										

Piccole semplificazioni negli elenchi Intrastat

L'art. 50 D.L. 30.08.1993, n. 331 stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi IVA di presentare all'Agenzia delle Dogane elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunità europea.

L'art. 23 D. Lgs. n. 175/2014 apporta alcune modifiche al contenuto degli elenchi relativi alle prestazioni di servizi, al fine di ridurne il contenuto informativo. In particolare, per le predette prestazioni di servizi rese e ricevute (modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater), dovranno essere fornite solo le seguenti informazioni:

- numero di identificazione IVA delle controparti;
- valore totale delle transazioni;
- codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- stato di pagamento.

Conseguentemente è disposta l'abrogazione dell'obbligo di fornire le altre informazioni, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, non essendo le stesse essenziali ai fini di un'analisi del rischio.

L'Agenzia delle Dogane ha recepito tale semplificazione e, in luogo dell'approvazione di un nuovo modello, ha modificato le istruzioni alla compilazione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE INTRA SERVIZI	Campi obbligatori	<ul style="list-style-type: none"> • Le nuove istruzioni alla compilazione dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater prevedono l'obbligo di compilare soltanto i seguenti campi dei modelli: <ul style="list-style-type: none"> - il numero di identificazione IVA delle controparti; - il valore totale delle transazioni; - il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; - lo Stato di pagamento.
	Campi facoltativi	<ul style="list-style-type: none"> • Stante la decisione di mantenere, per ora, inalterata la struttura dei modelli, resta facoltativa la compilazione degli altri campi: <ul style="list-style-type: none"> - il numero e la data della fattura; - le modalità di erogazione del servizio; - le modalità di incasso dei corrispettivi.
	Esposizione aggregata	<p>La nuova versione delle istruzioni precisa, inoltre, che in ciascuna riga di dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi resi (o ricevuti) che presentano le stesse caratteristiche, ossia lo stesso codice di identificazione IVA dell'acquirente (o fornitore), lo stesso codice servizio e lo stesso paese di pagamento.</p>
RETTIFICHE	<p>Le nuove istruzioni specificano che i modelli Intra 1/2-ter (beni) e Intra 1/2-quinqües (servizi) sono utilizzabili esclusivamente nei casi in cui è necessario comunicare variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria (quindi in relazione a cliente o fornitore già indicato).</p>	
APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Le nuove disposizioni trovano applicazione relativamente agli elenchi INTRASTAT con periodo di riferimento (mese o trimestre), decorrente dal 1.01.2015, e pertanto in relazione ai modelli presentati: <ul style="list-style-type: none"> - dal 25.02.2015 (soggetti mensili); <input type="checkbox"/> Modello di gennaio 2015. - dal 27.04.2015 (soggetti trimestrali). <input type="checkbox"/> Modello del 1°trimestre 2015. <p>Posto che le indicazioni non più necessarie possono comunque essere riportate in via facoltativa, si considerano validamente presentati i modelli Intra relativi al mese di gennaio 2015, per i quali l'invio è già stato effettuato (seguendo le vecchie istruzioni).</p>	

Pagamento del bollo virtuale con Modello F24

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 3.02.2015, ha previsto, in un'ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti, che a partire dal 20.02.2015, il bollo virtuale deve essere pagato mediante il Modello F24.

Tuttavia, per permettere l'adeguamento alla nuova modalità di pagamento ai soggetti autorizzati, è previsto comunque un periodo transitorio. Fino al 31.03.2015, infatti, è possibile utilizzare il "vecchio" Modello F23, attualmente in uso, in alternativa al Modello F24.

Ai fini del versamento, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 3.02.2015, n. 12, ha istituito i relativi codici tributo, che potranno essere utilizzati anche per il Modello "F24 Enti pubblici".

In particolare, in caso di versamento rateale (codice "2505"), nel campo "rateazione/regione/prov./mese di rif.to" dell'F24 ovvero nel campo "riferimento A" dell'F24 Enti pubblici deve essere riportato il numero della rata in pagamento seguito dal numero complessivo delle rate bimestrali (ad esempio, se si paga la terza di sei rate bimestrali, occorrerà indicare 0306).

I codici sono utilizzabili esclusivamente "in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati". Pertanto, eventuali eccedenze di versamento relative all'imposta in esame non potranno essere compensate con altri tributi.

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE	Autorizzazione	Il contribuente può richiedere una specifica autorizzazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.
	Liquidazione provvisoria	L'Ufficio, ricevuta la richiesta, procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31.12, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
	Indicazione sugli atti	Sugli atti / documenti, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, deve essere riportata l'indicazione che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale e gli estremi della relativa autorizzazione.
	Dichiarazione annuale	Deve essere presentata al competente Ufficio una dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento.
CODICI TRIBUTO	2501	Imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali.
	2505	Bollo virtuale - rata.
	2506	Bollo virtuale - acconto.
	2507	Bollo virtuale - sanzioni.
	2508	Bollo virtuale - interessi.

Aliquote contributive 2015 Gestione Separata Inps

L'art. 2, c. 57 della L. n. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, di cui all'art. 2, c. 26 della L. 335/1995, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2015 al 30%.

Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva non iscritti ad altra forma previdenziale la legge di conversione del decreto Milleproroghe ha confermato, anche per il 2015, il blocco dell'aliquota, che rimane ferma al valore previsto per il 2014.

Per il 2016 e 2017 il decreto fissa l'aliquota, rispettivamente, pari al 28% e 29% in luogo del 31% e 32%, con parificazione al 33% rispetto agli altri iscritti alla Gestione a partire dal 2018.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50%. Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, c. 16 L. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72%.

Per il versamento dei contributi in favore dei **collaboratori**, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto dell'art. 51, c. 1 Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (**principio di cassa allargato**). Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24.

12BTavola

Soggetti iscritti alla Gestione Separata

Categorie interessate		Massimale	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	Non titolare di partita IVA (Co.co.co, Co.co.pro., associato in partecipazione, venditore porta a porta, ecc.).	Fino a € 100.324,00	30,00%	0,72% ¹	30,72%
	Titolari di partita IVA.	Fino a € 100.324,00	27,00%		27,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria		Fino a € 100.324,00	23,50%	---	23,50%
Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati è dovuta l'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera alla malattia e al congedo parentale. • La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, stabilita nella misura dello 0,50%, dal 7.11.2007, è pari allo 0,72%. 				

MINIMALE PER ACCREDITO CONTRIBUTIVO

Il **minimale di reddito** valido solo per l'accredito dei contributi è pari, per il 2015, a **€ 15.548,00**.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Iscritti con calcolo contribuzione ad aliquota del 23,50%. | <input type="checkbox"/> Accredito intero anno con un contributo annuo di € 3.653,78 . |
| <ul style="list-style-type: none"> • Iscritti con calcolo contribuzione ad aliquota del 30,72%. | <input type="checkbox"/> Accredito intero anno con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici). |
| <ul style="list-style-type: none"> • Iscritti con calcolo contribuzione ad aliquota del 27,72%. | <input type="checkbox"/> Accredito intero anno con un contributo annuale pari a € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici). |

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta per nuovi beni strumentali

L'art. 18 del D.L. n. 91/2014 attribuisce ai soggetti titolari di reddito di impresa un **credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**, compresi nella **divisione 28** della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25.06.2014 e fino al 30.06.2015.

Il credito di imposta è riconosciuto, per gli investimenti di importo unitario almeno pari a € 10.000,00, **nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti** in beni strumentali compresi nella suddetta divisione **realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti**, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in ordine alla misura di favore che si caratterizza per ambiti e meccanismi di applicazione, oltre che per modalità di fruizione, differenti rispetto alle precedenti agevolazioni, rinviando, per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato, alle istruzioni impartite con la circolare n. 44/E/2009. Come per l'agevolazione del 2009, si precisa che la fruizione del beneficio non è subordinata all'assenso preventivo dell'Agenzia delle Entrate.

Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato

La misura di esonero contributivo introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 è rivolta all'assunzione di lavoratori che, nei 6 mesi precedenti, risultino privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, essa assume la natura tipica di incentivo all'occupazione. Anzi, l'intento del legislatore è promuovere forme di occupazione stabile. In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Non si tratta, quindi, di un aiuto di Stato. Con la circolare 29.01.2015, n. 17 l'Inps ha delineato l'ambito applicativo del nuovo incentivo e con il messaggio 13.02.2015, n. 1144 ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro.

INCENTIVO

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle **nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato** con decorrenza nel corso del 2015.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

Tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori).

Compresi i datori di lavoro agricolo, anche se con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche.

Non vi rientra la pubblica amministrazione.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal beneficio i contratti di **apprendistato** e i contratti di **lavoro domestico**.

Per i quali la normativa già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta.

L'Inps ritiene escluso dal beneficio anche il lavoro intermittente o a chiamata.

REQUISITI DEI LAVORATORI

Nei 6 mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non deve essere stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.

Nell'arco dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (**1.10-31.12.2014**) il lavoratore assunto non deve avere avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

MISURA

La misura dell'esonero è pari all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a **€ 8.060,00 su base annua¹**.

DECORRENZA

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni **con decorrenza dal 1.01.2015 al 31.12.2015**.

DURATA

La durata dell'incentivo è pari a **36 mesi** a partire dalla data di assunzione.

**CODICE
AUTORIZZAZIONE**

Il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione "6Y", mediante il cassetto previdenziale.

Prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui intende esporre l'esonero.

Nota¹

L'applicazione del beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile. Parimenti, continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di aprile 2015

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 10 aprile	Contributo	F.do M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2015.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2015.
	IVA	Spesometro - Termine per la comunicazione telematica, da parte dei contribuenti mensili, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA nel 2014. Anche le imprese agricole esonerate ai fini IVA sono tenute all'adempimento. Contratti di leasing - Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo e gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autoveicoli, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili sono tenuti a comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati anagrafici dei propri clienti relativi ai contratti posti in essere nel 2014. La comunicazione, per i contribuenti mensili, può essere effettuata anche mediante la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro), entro oggi.
Mercoledì 15 aprile	Imposte dirette	Mod. 730/2015 - Dal 15.04.2015 il contribuente può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere direttamente alla dichiarazione precompilata. Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.
	IVA	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).	
Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2014 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2015.	
Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2015.	
Giovedì 16 aprile	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta. Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	IVA	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2015, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2015. Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2014 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

Principali adempimenti mese di aprile 2015 (segue)

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 16 aprile (segue)	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
	Inps gestione ex-Enpals	Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Consulenti del lavoro	Enpacl - Termine di versamento della 1ª rata 2015 del contributo soggettivo annuo obbligatorio.
Lunedì 20 aprile	IVA	Spesometro - Termine per la comunicazione telematica, da parte dei contribuenti trimestrali, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA nel 2014. Anche le imprese agricole esonerate ai fini IVA sono tenute all'adempimento. Contratti di leasing - Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo e gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili sono tenuti a comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati anagrafici dei propri clienti relativi ai contratti posti in essere nel 2014. La comunicazione, per i contribuenti trimestrali, può essere effettuata anche mediante la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro), entro oggi. Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini IVA, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica al Centro Operativo di Pescara la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'IVA dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
	Anagrafe tributaria	Comunicazione - Termine di invio all'Anagrafe Tributaria, della comunicazione, da parte dei Compro oro e delle Holding di partecipazione, relativa alla tipologia di rapporti posti in essere nell'anno 2014 (Prov. Agenzia Entrate 25.03.2013, n. 37561).
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono inviare al Conai la denuncia mensile o trimestrale.
Mercoledì 22 aprile	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine per la spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione al 30.04.2015 dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione statutaria.
Sabato 25 aprile¹	IVA	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese o al trimestre precedente.
Giovedì 30 aprile	IVA	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente. Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2015, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Spesometro - Gli operatori finanziari devono effettuare la comunicazione delle operazioni IVA di importo pari o superiore a € 3.600, rilevate nel 2014, effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate (moneta elettronica) (art. 23, c. 41 D.L. 98/2011, Prov. Ag. Entr. 29.12.2011).

Principali adempimenti mese di aprile 2015 (segue)

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 30 aprile (segue)	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposta di bollo	Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E). Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Mod. DMAG Unico - Termine di invio telematico della dichiarazione trimestrale della manodopera agricola relativa al 1° trimestre 2015.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Enasarco FIRR	Riepilogo - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2014 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR di competenza dell'anno 2014.
	Mud	Adempimento - Termine di presentazione, da parte delle imprese obbligate, del modello Mud (modello unico di dichiarazione ambientale).
	Sistri	Contributo - Termine di pagamento del contributo annuale 2015 (art. 7 D.M. 18.02.2011, n. 52).
	Strutture sanitarie private	Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2014.
	Onlus	Bilancio - Le Onlus con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono redigere un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione.
	Enti non profit	Rendiconto - Termine entro cui gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono predisporre un apposito rendiconto.
	Gestori di servizi di pubblica utilità	Comunicazione - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2014.
Autotrasportatori	Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2015.	

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].